

Nota esplicativa sul RIPOSO COMPENSATIVO

L'accordo sindacale del 4/12/2019 ha integrato la disciplina del riposo compensativo, disponendo che *il riposo compensativo maturato deve concorrere ad assicurare un intervallo di 24 ore consecutive dal termine dell'ultimo intervento in reperibilità e l'inizio del nuovo turno di lavoro.*

Viste le numerose richieste pervenute alla scrivente O.S sulle modalità pratiche di applicazione della nuova disciplina, riportiamo alcuni estratti di documenti (circolari e interPELLI) elaborati dal Ministero del Lavoro.

Il decreto legislativo 66/2003 prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica.

La legge 133 del 2008 ha integrato la disciplina del riposo settimanale, stabilendo che il periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

In pratica, il lavoratore deve usufruire di 2 giornate di riposo nell'ambito di 14 giorni: nel periodo temporale stabilito dai contratti collettivi, partendo dall'ultimo giorno di riposo fruito, il lavoratore, nei 13 giorni precedenti, deve godere di almeno un ulteriore giorno di riposo (Circolare del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2009 n. 19428).

Infine, con l'Interpello n. 13/2008, il Ministero del Lavoro spiega che:

- come ribadito dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario (Corte Giustizia CE, 3 ottobre 2000, n. 303), il servizio di mera reperibilità non rientra nell'orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l'effettiva prestazione lavorativa;
- **in caso di interruzione del riposo settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo decorre “nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruito”, per effetto del principio della “non frazionabilità del godimento del riposo settimanale”, in coerenza con gli insegnamenti della Corte Costituzionale.**

Roma 26 maggio 2020

La Segreteria Regionale del Lazio